

1348

N. 4624/15 REG.PROV.COLL.
N. 03356/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3356 del 2015, proposto dalla Regione Campania, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29;

contro

il Comune di Anacapri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio De Luca, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, n. 50;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione I, n. 235 del 15 gennaio 2015, resa tra le parti, concernente illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Campania sulla diffida a corrispondere le somme a



22/09/2015



saldo del finanziamento per lavori di ampliamento del sistema fognario e di integrazione dell'acquedotto comunale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anacapri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 il

Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti l'avvocato Salvatore Colosimo su delega dell'avvocato Angelo Marzocchella e l'avvocato Lucio De Luca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il TAR Campania, con la sentenza n. 235 del 15 gennaio 2015, accoglieva il ricorso proposto dal Comune di Anacapri per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Campania sull'atto di diffida, notificato in data 11 giugno 2014, per la corresponsione della rata finale a saldo concernente le opere di ampliamento del sistema fognario e di integrazione dell'acquedotto comunale.

Ad avviso del TAR la domanda del Comune di Anacapri era fondata, atteso che:

a) non era controversa l'esistenza di un obbligo per la Regione Campania di corrispondere al Comune di Anacapri il saldo dei finanziamenti per le opere in questione;

Lu

22/09/2015



b) la circostanza rappresentata dalla Regione con la nota del 14 aprile 2014, ovvero che i fondi per i predetti finanziamenti sarebbero stati disimpegnati dal Commissario di Governo *ex* ordinanza n. 2948 del 1999 e s.m.i. al fine di destinarli all'emergenza rifiuti, non integrerebbe alcuna giustificazione, ben potendo l'amministrazione individuare una nuova fonte di finanziamento. p.v.

Il TAR, quindi, accoglieva il ricorso e dichiarava l'obbligo della Regione di provvedere al compimento di tutti gli atti presupposti per reperire le risorse necessarie al pagamento di quanto spettante al Comune di Anacapri entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando, per il caso di persistente inadempienza, il Prefetto di Napoli o suo delegato commissario *ad acta*.

2.- Con atto di appello notificato il 13 aprile 2015, la Regione Campania ha impugnato la suddetta sentenza, chiedendone l'annullamento, o la riforma per *error in iudicando*, perché il TAR avrebbe trascurato la corposa documentazione dell'Ufficio regionale dei lavori pubblici che, in risposta alla richiesta del Comune di liquidazione del saldo, con la nota del 22 luglio 2014 evidenziava alcune lacune documentali e giuridiche che rendevano improcedibile il pagamento e la pendenza del giudizio proposto davanti al TAR Campania dal Comune di Anacapri per l'annullamento della suddetta nota e il riconoscimento del diritto al pagamento del saldo.

Deduceva in diritto:

inammissibilità o improcedibilità del ricorso *ex* articolo 117 c.p.a.; carenza dei presupposti; travisamento; omesso esame di

[Handwritten signature]

22/09/2015



documentazione dirimente; *error in procedendo e iudicando*.

3.- Il Comune di Anacapri si costituiva in giudizio, precisando che:

- la documentazione richiesta dalla Regione riguarderebbe solo ed esclusivamente il "4° lotto Agensud" relativo all'acquedotto comunale il cui importo a saldo sarebbe di euro 166.171,98 e non riguarderebbe invece gli altri due lotti in località "La Selva" relativi alla rete fognaria;
- documentazione relativa al 4° lotto sarebbe stata depositata dal Comune di Anacapri nel giudizio instaurato presso il TAR Campania in relazione alla controversia sorta sui lavori del suddetto 4° lotto;
- gli argomenti proposti dalla Regione sarebbero, comunque, inconferenti, atteso che la sentenza impugnata avrebbe limitato l'annullamento del silenzio al solo obbligo del reinserimento in bilancio della previsione della spesa;
- l'appello della Regione sarebbe incentrato sulle questioni relative al quarto lotto, mentre nulla direbbe per i primi due lotti "La Selva", sicché riconoscerebbe implicitamente l'obbligo di pagamento.

4.- Con memoria depositata il 18 giugno 2015, il Comune di Anacapri ha dichiarato di rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado limitatamente alle opere dell'acquedotto (4° lotto Agensud).

Le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudizio è stato trattenuto in decisione.

5.- Il Collegio dà atto della dichiarazione del Comune di Anacapri di rinunciare agli effetti della sentenza limitatamente al quarto lotto riguardante l'acquedotto e dichiara l'appello improcedibile *in parte qua*.

Per il resto l'appello è infondato e va respinto.

22/09/2015



6.- Non sussiste dubbio alcuno che la Regione Campania sia obbligata al pagamento dei saldi relativi agli interventi finanziati dal Ministero dell'Ambiente per l'ampliamento del sistema fognario in località La Selva (1° e 2° lotto) – opere regolarmente eseguite e collaudate, il cui importo, rispettivamente di euro 140.191,65 per il primo lotto e di euro 90.379,96 per il secondo lotto, non è contestato ed è dovuto, così *pr.* come riconosciuto dal TAR con la sentenza impugnata.

Quanto alla circostanza che i fondi per i predetti finanziamenti siano stati disimpegnati dal Commissario di Governo e destinati all'emergenza rifiuti, non giustifica il mancato pagamento, ben potendo l'amministrazione individuare una nuova fonte di finanziamento.

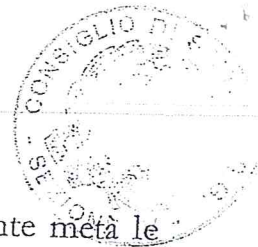
Va, in conseguenza, condiviso quanto affermato dal TAR sull'obbligo della Regione di provvedere al compimento di tutti gli atti presupposti per reperire le risorse necessarie al pagamento di quanto spettante al Comune di Anacapri entro 60 giorni dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) della sentenza, anche a mezzo commissario *ad acta* per il caso di persistente inadempienza.

7.- Le spese di giudizio seguono la parziale soccombenza; esse sono compensate per la metà e per la metà sono poste a carico della Regione Campania nell'importo indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e per il resto lo respinge.

22/09/2015



Compensa per la metà le spese di giudizio e per la restante metà le pone a carico della Regione Campania che a tale titolo deve corrispondere al Comune di Anacapri euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente
 Francesco Caringella, Consigliere
 Manfredo Atzeni, Consigliere
 Doris Durante, Consigliere, Estensore
 Nicola Gaviano, Consigliere



L'ESTENSORE

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II - 5 OTT. 2015

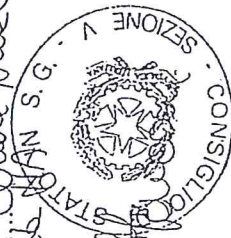
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[Signature]

CONSIGLIO DI STATO
 Sezione Quinta

L'avvenuto deposito del presente provvedimento viene comunicato a Rep. Caringella, Manfredo Atzeni, Doris Durante, Nicola Gaviano, ai sensi dell'art. 89, co. 3, cod. proc. amm.
 Roma, - 5 OTT. 2015
[Signature]
 P. U. DIRETTORE

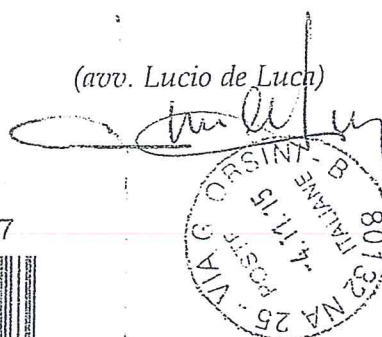


22/09/2015

L'anno 2015 il giorno 4 del mese di novembre, il sottoscritto avv. Lucio de Luca, nella qualità e con il domicilio indicati in epigrafe, giusta mandato *ad litem* ex art. 83 c.p.c., ha notificato la sentenza che precede, ai sensi dell'art. 7 della legge 21.1.1994 n. 53 (dichiarando, ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 28.12.2000 n. 445 di essere a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli adottata nella seduta dell'11.11.2003), previa iscrizione al n. 15 /2015 del proprio registro cronologico, mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato dall'Ufficio Postale di Napoli 25, a:

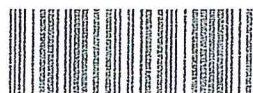
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta, legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Angelo MARZOCHELLA, con domicilio eletto presso l'ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, alla via Poli n. 29.

(avv. Lucio de Luca)



N. Raccomandata

76713805763-7



Posteitaliane

SP7261-SP7409 - (Mod. 22 AG - 1/05-04/01) (Emissione) - St. (4) 54.02/01

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		☐ A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Trasmissione

N° 15145... AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di NA 25 il 6-11-15
del cronologico REGIONE CAMPANIA IN CONTO DELLA GIUSTA LEG. RAPP. RAPP. E DIR. DALL'AVV. AMBROGIO FARE
diretto a 22. SCUOLA CON DOMICILIO ELETT. INDIRIZZO D. RAPPRESENTAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA LA ROMA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 5 NOV 2015 ☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1) ☐ Curatore fallimentare (2) ☐ Domiciliatario (3) ☐ Familiare convivente (4) ☐ Addetto alla casa (5) ☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ☒ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ☐ Delegato dal direttore del (8) di ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) ☐ Analfabeta ☐ Impossibilitato a firmare ☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata 16640024110-3 (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.